

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **261/1988** (ECLI:IT:COST:1988:261)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **PESCATORE**

Camera di Consiglio del **13/01/1988**; Decisione del **24/02/1988**

Deposito del **03/03/1988**; Pubblicazione in G. U. **16/03/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10523**

Atti decisi:

N. 261

ORDINANZA 24 FEBBRAIO-3 MARZO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, della legge della Provincia di Trento 3 settembre 1977, n. 24 ("Norme in materia di edilizia abitativa e agevolata"), integrativo dell'art. 3, secondo comma, lettera b, della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 10, promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1983 dal Consiglio di Stato - Sezione IV giurisdizionale, iscritta al n. 842 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 dell'anno 1984;

Visti gli atti di costituzione di Cavada Paolo e della Provincia di Trento;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con ordinanza in data 20 dicembre 1983 il Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, della legge provinciale di Trento 3 settembre 1977, n. 24, (integrativo dell'art. 3, secondo comma, lettera b, della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 10), nella parte in cui esclude dalle agevolazioni per l'accesso alla abitazione chi disponga di una o più abitazioni che consentano un reddito annuo superiore a lire quattrocentomila;

Considerato che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata comporta una ingiustificata discriminazione tra i percettori di reddito, anche solo potenziale, derivante dalla locazione di alloggi non utilizzabili direttamente e i percettori di reddito di qualsivoglia altra natura;

che peraltro, avuto riguardo alla materia, risulta di per sé non irragionevole l'esclusione dalle agevolazioni di coloro che già dispongono di una o più abitazioni;

che se questione può porsi in ordine alle specifiche condizioni in presenza delle quali opera l'esclusione, si incorre in apprezzamenti di merito rientranti nella discrezionalità legislativa;

che la disciplina impugnata è stata per l'appunto già riformata con legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, con la quale si è fatto ricorso (vedasi l'art. 99, comma primo, lettera d) a nuovi indici per determinare le condizioni patrimoniali in presenza delle quali non si può accedere alle speciali agevolazioni;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, della legge provinciale di Trento 3 settembre 1977, n. 24 ("Norme in materia di edilizia abitativa e agevolata"), integrativo dell'art. 3, secondo comma, lettera b, della legge provinciale di Trento 20 agosto 1971, n. 10, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.